

Data Stampa 0006901 Data Stampa 0006901

Data Stampa 0006901 Data Stampa 0006901

Riforma fiscale

Decreto correttivo:

per le novità
efficacia già
anche dal 2026

**Emanuele Reich
e Franco Vernassa**

—a pag. 21

Tra le novità del quarto correttivo l'impatto inizia dall'esercizio 2026

Riforma fiscale

Effetti da subito su premi
variabili, immobilizzazioni
e titolo dell'attivo circolante

I principi contabili fanno
da riferimento anche
per la deducibilità dei costi

**Emanuele Reich
Franco Vernassa**

Il Dlgs 7 agosto 2026 n. 148 (quarto decreto Correttivo della riforma fiscale, composto da 37 articoli suddivisi in 12 Titoli, è entrato in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul Supplemento ordinario n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, cioè il 12 agosto. Ma molte norme hanno una decorrenza specifica e un regime transitorio riepilogato nella tabella qui sotto (che riguarda i redditi d'impresa, ma novità ci sono anche per quelli da lavoro).

In linea di massima, le norme variate si riferiscono sia alle disposizioni attuali sia a quelle contenute nei testi unici che entreranno in vigore il 1° gennaio 2027.

Cambiamenti anche sul 2026

Per le imprese, la maggior parte delle variazioni avrà effetto dal periodo

d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e quindi dal periodo d'imposta 2026 per i soggetti solari.

Così il 2026 potrà portare cambiamenti, anche profondi in alcuni casi, nella determinazione dell'imponibile fiscale: si pensi a valutazione dei titoli obbligazionari iscritti nell'attivo circolante o tra le immobilizzazioni fisse, assegnazione di premi variabili in natura (stock option, stock grant eccetera) ai dipendenti/amministratori, gestione del riporto delle perdite fiscali eccetera.

Principi contabili

Le modifiche riguardano sia i soggetti Oic sia quelli Ias/Ifirs (per esempio, per i pagamenti di premi basati su azioni proprie) oppure in modo specifico uno solo dei due soggetti: per esempio, le minusvalenze da valutazione su immobilizzazioni finanziarie sono relative solo ai soggetti Oic, mentre la deducibilità degli ammortamenti per marchi, avviamento e altre attività immateriali a vita utile indefinita subordinata alla svalutazione da impairment test concernono solo i soggetti Ias/Ifirs.

Sempre più forte è il richiamo ai corretti principi contabili di riferimento (Oic o Ias/Ifirs), che assumono valenza anche per la deducibilità del costo: per esempio, nella valutazione a fine esercizio dei titoli obbligazionari dell'attivo circolante op-

pure nella contabilizzazione a conto economico dei premi a dipendenti/amministratori basati su azioni.

Norme straordinarie

C'è anche qualche norma di carattere straordinario, come il riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali realizzatesi nei periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024 (fino all'anno 2023 per i soggetti solari) ed esistenti al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (anno 2025 per i soggetti solari) col metodo del "saldo globale" e il pagamento di un'imposta del 24% sul saldo positivo o il riporto in 10 anni del saldo globale negativo.

È il caso anche dell'affrancamento delle partecipazioni black list con un'imposta sostitutiva del 36 per cento.

Doppio binario

Da ultimo, in molti casi, vi sarà il mantenimento di un doppio binario tra le medesime operazioni eseguite a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e quelle dei periodi precedenti; ciò non depone a favore di una semplificazione nella gestione della fiscalità delle imprese e costringerà le stesse a redigere faticosi prospetti di raccordo extracontabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Da quando hanno effetto le modifiche per i redditi d'impresa

Decorrenze degli articoli 5-9, 10 e 19 del Dlgs 148/2026 in materia di redditi d'impresa (per semplicità, la tabella è compilata per i soggetti con esercizio solare)

ARTICOLO 5, CO. 1, LETT. A)

Oggetto

Valutazione dei titoli obbligazionari iscritti nell'attivo circolante o held for trading (art. 85, co. 1, lett. e) del TUIR

Decorrenza

Dal periodo d'imposta 2026 (*) (art. 5, co. 3, primo periodo)

ARTICOLO 5, CO. 1, LETT. B)

Oggetto

Pagamento basato su azioni proprie o per cassa (stock option, stock grant, phantom stock) – componenti negativi

Decorrenza

Operazioni deliberate dal periodo d'imposta 2026 (*) (art. 5, co. 4)

ARTICOLO 5, CO. 1, LETT. C)

Oggetto

Irrilevanza fiscale delle minusvalenze da valutazione obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie

Decorrenza

Dal periodo d'imposta 2026 (*) (art. 5, co. 3, primo periodo)

Note

Per i soggetti OIC e per i beni classificati tra le immobilizzazioni finanziarie al termine del periodo d'imposta precedente, le plusvalenze iscritte nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte in applicazione delle disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal presente articolo (art. 5, co. 2, secondo periodo)

ARTICOLO 5, CO. 1, LETT. D)

Oggetto

Soggetti IAS/IFRS - Deducibilità limitata sui costi/ammortamenti per marchi d'impresa, avviamento e altre attività immateriali a vita utile indefinita

Decorrenza

Si applica ai costi di avviamento

(*) Periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025

ed altre attività immateriali iscritti dal periodo d'imposta 2026 (*) (art. 5, co. 5)

Note

Si applica anche sui maggiori valori dell'avviamento e alle attività immateriali a vita utile indefinita, riconosciuti, ai fini fiscali, in relazione a operazioni effettuate a decorrere dal medesimo periodo d'imposta (art. 5, co. 5)

ARTICOLO 5, CO. 1, LETT. D)

Oggetto

Soggetti IAS/IFRS - operazioni under common control - Deducibilità piena sui costi/ammortamenti per attività immateriali

Decorrenza

Si applica ai costi delle attività immateriali iscritti dal periodo d'imposta 2026 (*) (art. 5, co. 5)

Note

Si applica sui maggiori valori delle attività immateriali, riconosciuti, ai fini fiscali, in relazione a operazioni effettuate a decorrere dal medesimo periodo d'imposta (art. 5, co. 5)

ARTICOLO 5, CO. 1, LETT. E)

Oggetto

Contributi in conto capitale su costi per studi e ricerche – abrogazione art. 108, co. 3, secondo periodo

Decorrenza

Si applica ai contributi conseguiti dal periodo d'imposta 2026 (*) (art. 5, co. 6, primo periodo)

Note

Previsto un regime transitorio per i contributi che hanno già concorso o meno a formare il reddito, prima dell'abrogazione della norma (art. 5, co. 6, secondo periodo)

ARTICOLO 5, CO. 1, LETT. F)

Oggetto

Obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie – irrilevanza delle plusvalenze e

minusvalenze iscritte -

Decorrenza

Dal periodo d'imposta 2026 (*) (art. 5, co. 3, primo periodo)

Note

Abrogazione art. 110, co. 1, lett. c), secondo periodo - Norma di coordinamento della novità introdotta dall'art. 5, comma 1, lettera c)

ARTICOLO 5, CO. 1, LETT. G)

Oggetto

Holding industriali assimilate – definizione in base all'income test

Decorrenza

Dal periodo d'imposta 2026 (*) (art. 5, co. 7)

Note

I soggetti assimilati alle c.d. holding industriali effettuano le attività che non costituiscono esercizio nei confronti del pubblico secondo il DM 2 aprile 2015 n. 53

ARTICOLO 6

Oggetto

Riallineamento straordinario divergenze contabili-fiscali

Decorrenza

Il riallineamento ha effetto dal periodo d'imposta 2026 (*) (art. 6, co. 2)

Note

L'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2026 (*) (art. 6, co. 2)

ARTICOLO 7

Oggetto

Riporto delle perdite fiscali in caso di mutamento delle attività in caso di trasferimento indiretto di una società

Decorrenza

Norma interpretativa che rileva anche per il passato e allarga in modo rilevante l'ambito di applicazione dell'art. 84, comma 3, TUIR

Note

La disposizione di cui all'articolo 7, co. 1, è efficace fino alla data di entrata in vigore, di cui all'articolo

377 del D.lgs. 117/2026 - nuovo TU imposte sui redditi. (art. 35, co. 1)

ARTICOLO 8

Oggetto

Riporto perdite fiscali – modifica di carattere formale

Decorrenza

Dal 12 agosto 2026, data di entrata in vigore del D.lgs. 148/2026 (art. 37)

ARTICOLO 9

Oggetto

Conferimenti di partecipazioni minusvalenti – revisione della disciplina

Decorrenza

Ai conferimenti di partecipazioni effettuati dal periodo d'imposta 2026 (*) (art. 9, co. 3)

Note

Le disposizioni hanno effetto anche per i periodi d'imposta precedenti a partire dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 192/2024 laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente a esse

ARTICOLO 10

Oggetto

Perdite estere definitive – regime di compensazione

Decorrenza

Dal 12 agosto 2026, data di entrata in vigore del D.lgs. 148/2026 (art. 37)

ARTICOLO 19

Oggetto

Rendiconto per stabili organizzazioni – attribuzione "data certa" mediante vidimazione

Decorrenza

Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e seguenti

Note

Data certa da apporre entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo 2026 (se solare), ossia entro il 31 ottobre 2027, e dati in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.